MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Art. 6

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 2020, N. 176

(2)

Versione in vigore dal 25 dicembre 2020, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Estremi	Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2020

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 18 dicembre 2020, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-finanziarie-urgenti-connesse-all-emergenza-epidemiologica-da/art-6-provvedimento-abrogato-dalla-l-18-dicembre-2020-n-176

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it